

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 Del 10-02-2018

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 12:30, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	VICE SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
FERMANI SAMANTHA	ASSESSORE	A
SENZACQUA GIACOMO	ASSESSORE	A

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Dr. Cesetti Alberto

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di provvedere, ad attivare, mediante una ditta specializzata, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali,

di stabilire che il servizio:

- debba avere una durata non superiore a 2 anni;
- non debba comportare oneri sia a carico dell'Amministrazione Comunale che dei cittadini;
- il costo dell'intervento per il ripristino post incidente sarà sostenuto dalle compagnie di assicurazione che garantiscono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati;

di dare atto che il responsabile del servizio adotterà tutti gli atti necessari e conseguenti per la concreta realizzazione dell'obiettivo;

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada";
Art. 11 della legge n.97 del 31.1.1994;
Art.6 della L.R. n.18 del 1.7.2008;
D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

MOTIVAZIONE

Il Comune , come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'articolo 14 che disciplina la responsabilità dell'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la eventuale riapertura al traffico.

Il Comune è tenuto ad ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*.

L'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente – più specificamente: l'art. 192 sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l'art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l'art. 239 in applicazione al principio *"chi inquina paga"* ed in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate.

L'articolo 15, comma 1, lettera f-bis, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla Legge n. 120 del 29 Luglio 2010, rubricato *"Atti vietati"* prevede che *"su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta od in movimento"*. Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie od infiammabili o comunque atte a creare pericolo od intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni

cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada od un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione ha individuato la responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *“dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade”*.

Il Comune di Falerone stante la ridotta struttura organizzativa dell'Ente non è in grado di svolgere direttamente il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrare delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

Un efficiente organizzazione del servizio consente di assicurare una migliore sicurezza stradale ed una riduzione della produzione di rifiuti a seguito di incidenti che rimangono sul fondo stradale o vengono semplicemente spostati al margine della strada.

Il servizio di cui trattasi, svolto attraverso operatore qualificato consente di usufruire di una serie di servizi in linea con la vigente normativa tra cui:

- Servizio di ripristino post sinistro stradale anche in assenza del responsabile per interventi standard;
- Servizio di ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali;
- Disponibilità ad apporre il logo del Comune sui mezzi operativi per lo svolgimento del servizio in questione, con comunicazione ufficiale del numero e delle targhe dei mezzi stessi, per l'istituzionalizzazione del servizio;
- Comunicazione periodica dei dati relativi all'incidentalità sul territorio di competenza del comune con specifica indicazione delle forze dell'ordine che hanno provveduto al rilievo, della tipologia di sinistro e del luogo in cui lo stesso è accaduto, dati utili al Comune per avere un maggiore controllo del territorio e per individuare i punti di maggiore criticità;
- Disponibilità a promuovere e collaborare con il Comune in eventi formativi e/o educativi per la sensibilizzazione alla tutela ambientale ed alla sicurezza stradale.
-

Per garantire gli adempimenti citati ed in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'art. 211 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - è opportuno avvalersi di una ditta specializzata, al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza ed assenza di costi per il Comune e per il cittadino.

I costi di intervento per il ripristino post incidente saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che garantiscono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Tutto ciò premesso;
visti:**

il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada";
l'art. 11 della legge n.97 del 31.1.1994;
l'art.6 della L.R. n.18 del 1.7.2008;
il D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente;
il D.L.GS. n.267/2000.

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di provvedere, ad attivare, mediante una ditta specializzata, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante "*pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze*" interessate da incidenti stradali,

di stabilire che il servizio:

- debba avere una durata non superiore a 2 anni;
- non debba comportare oneri sia a carico dell'Amministrazione Comunale che dei cittadini;
- il costo dell'intervento per il ripristino post incidente sarà sostenuto dalle compagnie di assicurazione che garantiscono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati;

di dare atto che il responsabile del servizio adotterà tutti gli atti necessari e conseguenti per la concreta realizzazione dell'obiettivo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il

DELIBERA DI GIUNTA n. 20 del 10-02-2018 - Pag. 5 - COMUNE DI FALERONE

profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 10-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAPPANNARI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 10-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Prot. n. 2450

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 17-03-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 17-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-03-2018 al 01-04-2018 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.2450 in data 17-03-18 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;

- È divenuta esecutiva il giorno 10-02-18:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto